

DECALOGO NAZIONALE PER LA DIFFUSIONE COORDINATA DEI CONCORSI DI ARCHITETTURA

(Approvato a Merano nella seduta del 28 gennaio 2000
dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli architetti d'Italia)

1. DEFINIZIONE

I concorsi sono procedure per il conseguimento di proposte progettuali riferite ad un tema circoscritto, da sottoporre al vaglio oggettivo di una commissione giudicatrice. Sono strumento per la corretta trasformazione del territorio, la diffusione della cultura architettonica nel Paese e valido sostegno per l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.

2. SCOPI E OBIETTIVI

I concorsi hanno lo scopo di conseguire il più ampio ventaglio di proposte progettuali per il raggiungimento di un risultato di qualità condiviso, rispettoso dell'ambiente e dell'interesse comune.

3. TIPI DI CONCORSO

In base alle finalità si distinguono concorsi di idee e concorsi di progettazione. Possono essere del tipo aperto o ad invito o su preselezione qualitativa dei partecipanti. Si possono articolare in una o due fasi.

4. ENTE BANDITORE (PUBBLICO O PRIVATO)

Ente banditore è l'unico responsabile del concorso; stabilisce la composizione della giuria e ne nomina i membri ed i loro sostituti, i preesaminatori, il coordinatore ed il segretario.

Deve fissare chiaramente nel bando il livello e gli obiettivi del concorso e l'importo di spesa presunto per la realizzazione dell'opera.

Espone tutti i progetti giudicati per comunicare alla collettività le scelte adottate.

L'Ente banditore nomina il responsabile di procedimento il quale assume il compito di coordinatore del concorso. In assenza di competenze adeguate questo compito può essere affidato ad un consulente esterno.

5. IL COORDINATORE (O PROGRAMMATORE)

Il coordinatore, interno o esterno all'Ente Banditore, è incaricato al fine di garantire uno svolgimento del concorso il più efficiente possibile.

Rientrano nei compiti del coordinatore la stesura del bando, la consulenza relativamente alla determinazione dei costi e dei finanziamenti, alla normativa urbanistico - edilizia, in coerenza con le finalità espresse dall'Ente banditore. Il coordinatore raccoglie tutte le domande formulate per iscritto dai partecipanti, inviando loro le risposte con modalità e tempi comuni per tutti.

6. IL BANDO (CONTROLLO E APPROVAZIONE)

L'Ente Banditore può avvalersi della consulenza degli Ordini professionali, che esaminano il bando e formulano osservazioni.

Il bando fissa il tipo di concorso, deve contenere il nome, cognome e la qualifica di tutti i giurati e i requisiti richiesti ai partecipanti.

Deve indicare con chiarezza gli obiettivi e le richieste del concorso, i criteri generali sulla

base dei quali la giuria valuterà le proposte progettuali, i tempi e le modalità di consegna degli elaborati da parte dei concorrenti.

Gli allegati al bando devono essere chiari ed adeguati all'oggetto del concorso.

Il numero degli elaborati richiesti deve essere sufficiente per consentire una corretta valutazione delle proposte in relazione al tema del concorso, evitando superflue elaborazioni e costi inutili per i concorrenti.

Ogni bando deve ottenere l'approvazione degli Ordini competenti per territorio, i quali devono basare la propria approvazione sui criteri espressi nel presente "Decalogo Concorsi".

7. I PARTECIPANTI/TEMPI/MODALITÀ

Tutti i partecipanti che ne hanno titolo devono ottenere pari opportunità e identiche informazioni nei modi e nei tempi stabiliti nel bando.

8. FASE ISTRUTTORIA

È opportuno che l'Ente banditore nomini una commissione istruttoria.

Compito della commissione istruttoria è la verifica formale degli elaborati e la conformità alle richieste del bando.

Per ogni elaborato di concorso viene compilata una scheda istruttoria contenuta nel bando che viene messa a disposizione della giuria.

La commissione istruttoria si astiene da qualsivoglia giudizio diretto o indiretto sugli elaborati di concorso.

Dovrà far parte della commissione sopracitata il Responsabile del procedimento e, qualora si tratti di persona diversa, il Coordinatore.

9. LA GIURIA

La giuria deve essere definita a priori.

Il giurato, all'assunzione dell'incarico, deve condividere i contenuti del bando con esplicita dichiarazione.

La giuria è composta da membri tecnici e da membri di comprovata esperienza.

Gli esiti e i verbali dei lavori della giuria vanno resi pubblici e tempestivamente trasmessi a tutti i partecipanti.

Gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri nominano propri rappresentanti in seno alla giuria.

10. PREMI E PUBBLICIZZAZIONE

I premi devono essere adeguati all'incarico proposto.

L'intera somma a disposizione del montepremi deve essere ripartita tra premi e segnalazioni.

Di norma si affida l'incarico al progetto 10 classificato; nel caso in cui questo non avvenga, allo stesso sarà corrisposta, a titolo di indennizzo, una maggiorazione del premio calcolata su base tariffaria.

Tutti i progetti giudicati, di proprietà dei concorrenti fino al momento dell'incarico, dovranno essere adeguatamente pubblicizzati.